

AVVISO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE

DEL COMPLESSO SPORTIVO “ARENA ASTRA”

(ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e dell’art. 19 del Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi)

Ente procedente	Comune di Livorno – Piazza del Municipio n. 1, 57123 Livorno – C.F. 00104330493
Piattaforma	START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Settore competente	Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi

ART. 1 – PREMESSE, OGGETTO E NATURA DELL’AVVISO

In attuazione della Decisione di Giunta Comunale n. 211 del 22 ottobre 2024, con la quale è stato apprezzato il rapporto del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi del 18 ottobre 2024, nonché della successiva Decisione di Giunta Comunale n. 177 del 27 giugno 2025, assunta a seguito del rapporto prot. n. 87345 del 26 giugno 2025, il Comune di Livorno, in qualità di ente proprietario del complesso sportivo denominato “Arena Astra”, intende acquisire proposte progettuali finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell’impianto, in coerenza con l’art. 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e con l’art. 19 del Regolamento comunale per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi.

Il presente avviso ha ad oggetto la raccolta di proposte progettuali da parte di associazioni e società sportive senza fini di lucro, anche eventualmente in forma aggregata nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interessate a presentare una proposta comprendente:

- a) un progetto preliminare di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento del complesso sportivo Arena Astra;
- b) un piano di fattibilità economico-finanziaria idoneo a rappresentare, in modo attendibile e motivato, il quadro degli investimenti, dei costi, dei ricavi attesi, della sostenibilità gestionale e del valore complessivo della concessione;
- c) un progetto gestionale orientato alla promozione della pratica sportiva, all’aggregazione sociale e all’inclusione giovanile, nonché alla più ampia fruizione pubblica dell’impianto.

L’Amministrazione, in coerenza con le risultanze istruttorie già acquisite sul complesso Arena Astra, intende in particolare sollecitare proposte capaci di assicurare una riqualificazione effettiva e complessiva del compendio, con riguardo sia alle strutture sportive sia agli spazi complementari e funzionali, anche al fine di restituire alla città un presidio sportivo e aggregativo maggiormente accessibile, funzionale e sostenibile.

Il presente avviso ha natura esplorativa, comparativa e istruttoria e non costituisce, di per sé, procedura di aggiudicazione, né comporta alcun affidamento automatico, alcun vincolo a contrarre in capo all’Amministrazione o alcun diritto dei partecipanti alla stipula della convenzione.

Le proposte che perverranno saranno esaminate da apposita Commissione tecnica sulla base dei criteri indicati nel presente avviso, al solo fine di supportare le successive determinazioni dell'Amministrazione. Gli esiti comparativi e l'eventuale graduatoria avranno esclusivo valore istruttorio, conoscitivo e ricognitivo.

L'eventuale affidamento della gestione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 potrà essere disposto dal Comune esclusivamente ove, all'esito dell'istruttoria, risultino cumulativamente sussistenti tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, e in particolare:

- a) la proposta provenga da associazione o società sportiva senza fini di lucro;
- b) sia pervenuta una sola proposta, ferma restando la necessità che la stessa risulti ammissibile e completa sotto il profilo soggettivo, progettuale ed economico-finanziario;
- c) la proposta sia corredata da progetto preliminare e piano di fattibilità economico-finanziaria;
- d) l'impianto necessiti di effettivi interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento;
- e) la proposta persegua finalità di aggregazione e inclusione sociale e giovanile;
- f) il valore complessivo dell'affidamento, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia inferiore alla soglia europea vigente per le concessioni;
- g) il provvedimento finale rechi adeguata e rafforzata motivazione in ordine alla ricorrenza dei suddetti presupposti.

In caso di pluralità di proposte ammissibili, ovvero qualora il valore complessivo della concessione risulti pari o superiore alla soglia europea vigente, ovvero qualora difetti anche uno solo dei presupposti di cui al comma precedente, il Comune non procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 e si riserva ogni successiva determinazione, ivi compresa l'eventuale attivazione di una diversa procedura conforme al d.lgs. 36/2023, al d.lgs. 38/2021 e alla normativa eurounitaria vigente.

Non trova applicazione, nell'ambito del presente avviso, alcun diritto di prelazione in favore del soggetto proponente o del soggetto che abbia conseguito il miglior esito comparativo.

Ai fini del presente avviso, il "progetto preliminare" di cui all'art. 5 del d.lgs. 38/2021 si intende assolto mediante l'insieme coordinato degli elaborati tecnici, grafici, economici e gestionali richiesti dall'art. 8, lett. B), del presente avviso, i quali devono consentire una compiuta valutazione della proposta sotto il profilo progettuale, funzionale, economico-finanziario e gestionale.

Resta fermo che, ove si proceda all'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, il rapporto dovrà comunque essere intestato a un soggetto giuridico unitario o a una compagine formalmente costituita, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

ART. 2 – IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO

Il presente avviso riguarda il complesso sportivo comunale denominato "Arena Astra", ubicato in Piazza Luigi Orlando, con riferimento, ai fini della presente procedura, al nucleo funzionale prioritario oggetto di rifunionalizzazione e successiva gestione, costituito, in via indicativa e non esaustiva, dalle seguenti componenti:

- a) **fabbricato principale / palazzina centrale** e relativi locali di servizio, ivi compresi gli spazi destinabili ad attività accessorie compatibili con la funzione sportiva;
- b) **aree sportive interne ed esterne** ricomprese nel perimetro funzionale dell'impianto, destinate o destinabili alla pratica di discipline sportive e attività motorie;
- c) **spogliatoi, servizi, percorsi, pertinenze, accessi e area di ingresso/parcheggio** strettamente funzionali alla fruizione del complesso;
- d) **ulteriori porzioni interne** al perimetro dell'impianto che risultino necessarie ad assicurare un assetto unitario e funzionale della gestione.

La consistenza del compendio, lo stato dei luoghi e le criticità attualmente rilevate risultano dalla documentazione tecnica messa a disposizione dall'Amministrazione, ivi inclusa la scheda descrittiva dell'impianto, l'eventuale planimetria e la documentazione urbanistica richiamata nell'avviso. Resta fermo l'onere in capo ai concorrenti di verificare puntualmente, mediante sopralluogo obbligatorio, lo stato materiale e funzionale dei luoghi.

Ai fini del presente avviso, non costituiscono oggetto di intervento minimo obbligatorio né componente essenziale del perimetro immediatamente oggetto di rifunzionalizzazione:

- a) gli immobili e le aree posti lungo via della Bassata o in aderenza alle mura storiche, per i quali la scheda ATR.11 reca previsioni di demolizione/rimozione e ripristino a verde nell'ambito del più ampio disegno urbanistico complessivo;
- b) il fabbricato esistente non ricompreso nel nucleo funzionale principale, attualmente non nella piena disponibilità dell'Amministrazione ai fini dell'immediata rifunzionalizzazione nell'ambito della presente procedura.

Per tali porzioni restano ferme le future determinazioni dell'Amministrazione Comunale, anche mediante interventi autonomi o separati, senza che ciò costituisca onere minimo a carico dei concorrenti nella presente procedura. La proposta dovrà comunque garantire la coerenza complessiva dell'assetto progettuale con il contesto, con la fruizione dell'impianto e con le previsioni urbanistiche vigenti, senza pregiudicare eventuali successivi interventi comunali sulle predette aree.

La proposta dovrà riferirsi al nucleo funzionale oggetto del presente avviso e non a singole porzioni isolate dello stesso, salva la possibilità di articolare gli interventi in lotti funzionali coerenti con un disegno unitario di riqualificazione.

ART. 3 – INTERVENTI MINIMI E OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE

Le proposte dovranno necessariamente comprendere, in forma coordinata, unitaria, tecnicamente sostenibile e urbanisticamente coerente, un programma di interventi riferito al **nucleo funzionale oggetto del presente avviso**, allineato alle previsioni della scheda ASTRA / ATR.11 del Piano Operativo del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 28/07/2025, nei limiti di compatibilità con il perimetro effettivamente oggetto di affidamento e con l'obiettivo di assicurare un livello di investimento sostenibile e attrattivo per il mercato.

In particolare, le proposte dovranno perseguire almeno i seguenti **obiettivi minimi obbligatori**:

- a) messa in sicurezza complessiva del nucleo funzionale oggetto di affidamento e delle relative strutture, con particolare riguardo alla piena fruibilità degli spazi sportivi, dei locali di supporto e delle aree aperte accessibili al pubblico;
- b) riqualificazione e rifunzionalizzazione del **fabbricato principale / palazzina centrale** e delle strutture di servizio effettivamente ricomprese nel perimetro dell'affidamento, inclusi i necessari adeguamenti edilizi, impiantistici e di sicurezza, nel rispetto dei caratteri dell'edificato esistente e delle prescrizioni urbanistiche applicabili;
- c) riqualificazione degli spogliatoi, dei servizi, delle superfici sportive e delle ulteriori aree funzionali necessarie alla pratica sportiva e all'utilizzo pubblico del complesso;

- d) adeguamento o rifacimento degli impianti elettrici, termo-idraulici e speciali, nonché completamento degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, sicurezza, agibilità, certificazioni e ulteriori titoli tecnici eventualmente necessari;
- e) interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità universale e della fruizione da parte delle persone con disabilità, nonché al miglioramento delle condizioni di accesso diretto e sicuro all'area oggetto di affidamento;
- f) riorganizzazione degli spazi di ingresso, della testata del complesso e delle superfici esterne funzionalmente connesse all'impianto, ivi compresi parcheggio, percorsi di accesso, aree di distribuzione e spazi aperti interni al perimetro oggetto di concessione, in coerenza con le esigenze di funzionalità, sicurezza e sostenibilità dell'intervento;
- g) adozione di soluzioni di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e riduzione dei consumi, con preferenza per tecnologie innovative, materiali a basso impatto ambientale e soluzioni migliorative coerenti con la tipologia di intervento proposta;
- h) coerenza dell'assetto complessivo del progetto con i parametri, i limiti e le condizioni di trasformazione stabiliti dalla scheda ATR.11, con particolare riguardo alla natura unitaria dell'intervento, alla tutela del contesto storico-paesaggistico e alla corretta integrazione tra impianti sportivi, funzioni accessorie compatibili e spazi aperti.

Non costituiscono, ai fini del presente avviso, interventi minimi obbligatori:

1. la demolizione/rimozione degli immobili posti lungo **via della Bassata** o in aderenza alle mura storiche, né il conseguente ripristino a verde o la sistemazione urbanistica delle relative aree;
2. gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione o rifunzionalizzazione relativi al **fabbricato esistente attualmente non disponibile e non compreso nel nucleo funzionale principale oggetto di affidamento**.

Tali interventi restano estranei all'obbligo minimo posto a carico dei concorrenti e potranno costituire oggetto di autonome future determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Eventuali proposte che li contemplino potranno essere valutate solo se pienamente sostenibili, coerenti con la disponibilità giuridica e materiale delle aree e dei fabbricati interessati e chiaramente distinte dal nucleo essenziale dell'intervento.

Le proposte dovranno avere carattere unitario e dimostrare la capacità di assicurare una riqualificazione effettiva del **nucleo funzionale oggetto di affidamento**, pur potendo essere articolate in lotti funzionali coerenti sotto il profilo urbanistico, funzionale, paesaggistico e gestionale.

Restano ammesse, in quanto compatibili con la disciplina urbanistica vigente e con la funzione pubblica del compendio, funzioni accessorie e complementari al servizio delle attività sportive, purché chiaramente integrate nel progetto complessivo e puntualmente considerate nel piano economico-finanziario.

Resta fermo che la realizzazione di qualunque intervento sarà subordinata, a cura e spese del proponente o del futuro affidatario, all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche, certificazioni, aggiornamenti catastali, atti di assenso e ulteriori adempimenti eventualmente necessari ai sensi della normativa vigente e delle prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici e di tutela applicabili.

ART. 4 – CONTENUTI DELLA SUCCESSIVA GESTIONE E LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO

La gestione dovrà essere improntata ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, inclusione sociale, valorizzazione della pratica sportiva e tutela del bene pubblico.

In particolare, il soggetto proponente dovrà garantire:

- a) la concreta fruibilità dell'impianto da parte della collettività, con particolare attenzione alle attività giovanili, scolastiche, inclusive e sociali;
- b) la continuità dell'utilizzo sportivo e motorio del complesso, secondo modalità organizzative coerenti con la capienza e con le caratteristiche delle strutture disponibili;
- c) la previsione di tariffe e condizioni di accesso socialmente sostenibili, con possibili agevolazioni per minori, scuole, soggetti fragili e fasce di utenza a basso reddito;
- d) la disponibilità dell'impianto, o di sue porzioni, per esigenze istituzionali e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Livorno, per almeno 10 giornate annue, secondo modalità da disciplinare in convenzione;
- e) la messa a disposizione degli spazi per attività scolastiche o di interesse pubblico, secondo tempi e modalità compatibili con il piano di utilizzo e da concordare con l'Amministrazione;
- f) l'eventuale esercizio di attività accessorie compatibili con la destinazione sportiva del compendio, ivi comprese somministrazione/bar o servizi complementari, previo ottenimento dei titoli necessari e nel rispetto della normativa vigente.

La proposta gestionale dovrà indicare, in termini chiari e verificabili:

- a) il calendario di massima delle attività;
- b) le discipline e le fasce di utenza cui l'impianto sarà prioritariamente destinato;
- c) le eventuali agevolazioni tariffarie e le misure di inclusione;
- d) il modello organizzativo e il personale impiegato;
- e) gli indicatori di monitoraggio che il concorrente si impegna a rispettare, con particolare riferimento al numero di ore annue riservate ad attività giovanili, scolastiche, sociali o inclusive.

L'eventuale convenzione disciplinerà specifici obblighi di rendicontazione periodica, con trasmissione al Comune di una relazione annuale sull'andamento dei lavori, sullo stato manutentivo e sui risultati della gestione.

ART. 5 – DURATA DEL RAPPORTO, QUADRO ECONOMICO E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata minima della gestione è stabilita in anni 5, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021.

La durata potrà essere superiore, in ragione dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, ma non potrà eccedere il limite massimo di anni 19, in coerenza con l'art. 19 del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi.

Il periodo di gestione richiesto dal concorrente dovrà risultare motivato e coerente con il quadro economico, il cronoprogramma, il piano delle manutenzioni e il PEF.

Ai fini del presente avviso, la durata della gestione richiesta dal concorrente decorre dalla data del verbale di consegna del nucleo funzionale affidato e deve essere calcolata tenendo conto anche dell'eventuale fase di esecuzione degli interventi, salvo quanto diversamente previsto negli atti definitivi di affidamento. La successiva apertura al pubblico, totale o parziale, dell'impianto o di sue porzioni non differisce, di per sé, la decorrenza della durata offerta.

La controprestazione in favore del gestore consisterà esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente il complesso sportivo e di sfruttare le eventuali attività accessorie assenti e compatibili con la funzione sportiva e sociale del bene.

Non è previsto alcun contributo, cofinanziamento o altra forma di sostegno economico-finanziario a carico dell'Amministrazione comunale, né in conto gestione né in conto investimenti. Le proposte dovranno

pertanto assicurare la piena sostenibilità dell'intervento e della gestione senza apporti finanziari comunali. Eventuali richieste formulate dal proponente in tal senso non saranno ammesse né oggetto di valutazione nell'ambito del presente avviso.

Ai fini dell'istruttoria, il concorrente dovrà indicare in modo espresso il valore complessivo stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, sulla base dei ricavi attesi per l'intera durata del rapporto, delle attività sportive e accessorie previste, delle tariffe ipotizzate e di ogni altra componente economica rilevante.

ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

A titolo informativo e non esaustivo, in caso di successivo affidamento il soggetto gestore assumerà a proprio carico:

- a) la progettazione, il finanziamento e l'esecuzione degli interventi proposti e approvati, comprese le spese tecniche, di direzione lavori, sicurezza, collaudo e ogni altra attività strumentale;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo e delle relative pertinenze, secondo quanto sarà dettagliato in convenzione;
- c) la custodia, vigilanza, pulizia, decoro e corretta conduzione funzionale del bene;
- d) l'intestazione e il pagamento delle utenze, dei tributi e dei costi di funzionamento connessi alla gestione;
- e) gli oneri relativi al personale impiegato, nonché il rispetto della normativa in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazioni;
- f) gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio, prevenzione, primo soccorso e dotazione/gestione del DAE;
- h) la tenuta della documentazione tecnica, dei registri di controllo e della reportistica periodica sull'andamento dei lavori e della gestione;
- i) l'acquisizione e il mantenimento dei titoli, delle autorizzazioni e delle certificazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzo dell'impianto;
- l) la restituzione del bene, al termine del rapporto, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Tutti gli investimenti realizzati e le opere eseguite sul compendio resteranno, al termine del rapporto, di proprietà del Comune di Livorno, senza diritto ad indennizzi, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa o dalla convenzione.

Gli obblighi manutentivi, gestionali, custodiali e di restituzione del bene riguarderanno esclusivamente i beni, i locali, gli impianti e le aree effettivamente consegnati al concessionario e puntualmente individuati nel verbale di consegna e nella convenzione, con esclusione delle porzioni non ricomprese nel perimetro funzionale oggetto di affidamento.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare proposta:

- a) Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro, iscritte al RASD ai sensi del D.Lgs. 39/2021 e s.m.i.
- b) i predetti soggetti anche in forma aggregata, purché sia indicato il soggetto capofila, il riparto dei ruoli, la responsabilità solidale verso l'Amministrazione per gli obblighi derivanti dalla partecipazione e dall'eventuale convenzione e sia assicurato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti che parteciperanno al rapporto concessorio.

I partecipanti, nonché i soggetti muniti di potere di rappresentanza e i componenti degli organi direttivi, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli artt. 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023, per quanto compatibili;
- b) assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al d.lgs. 159/2011;
- c) assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune di Livorno;
- d) assenza di pregresse risoluzioni o decadenze, per fatto imputabile al gestore, in precedenti affidamenti di impianti sportivi o servizi analoghi;
- e) regolarità nei confronti del Comune di Livorno, ovvero impegno a sanare eventuali posizioni debitorie definitivamente accertate o a formalizzare, prima della stipula, apposito piano di rientro riconosciuto dall'Amministrazione;
- f) disponibilità di una struttura organizzativa e operativa adeguata alla gestione del complesso;
- g) capacità economico-finanziaria idonea a sostenere gli investimenti e la gestione, da dimostrare tramite documentazione contabile, bancaria o equivalente;
- h) avvenuta effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

In caso di partecipazione in forma aggregata, eventuali modifiche soggettive rispetto alla compagine dichiarata in sede di proposta saranno ammesse solo previa autorizzazione dell'Amministrazione e sempre che non venga meno la sussistenza dei requisiti richiesti.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 03 giugno 2026.

La procedura sarà gestita in piattaforma mediante percorso coerente con la natura del presente avviso. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

La presentazione della proposta implica l'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso e nei relativi allegati. L'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione, se dovuta, dovrà essere assolta secondo le modalità indicate nella documentazione di procedura.

La proposta dovrà essere articolata nei seguenti insiemi documentali.

A) RICHIESTA AMMINISTRATIVA

- a) domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti, redatta secondo il modello allegato;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore e, ove necessario, procura o atto di delega;
- c) dichiarazioni dei soggetti rilevanti ai fini dei requisiti di moralità;
- d) atto costitutivo e statuto del soggetto partecipante, ovvero dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti;
- e) certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA;
- f) dichiarazione o documentazione attestante l'iscrizione al RASD;

- g) verbale di sopralluogo rilasciato dal Comune;
- h) ultimi tre bilanci approvati, se disponibili, o altra documentazione idonea a rappresentare l'affidabilità economico-finanziaria del concorrente;
- i) in caso di partecipazione in forma aggregata, accordo tra i partecipanti o impegno formale a costituire il rapporto nei termini dichiarati.

B) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

La documentazione di cui al presente paragrafo B) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE costituisce, salvo quanto espressamente previsto per la sola documentazione premiale relativa al sottocriterio D.2, **contenuto essenziale della proposta progettuale ed economico-finanziaria ed è richiesta a pena di inammissibilità**, nei limiti e secondo quanto precisato dall'art. 14 del presente avviso.

Resta fermo che, ai fini della valutazione di ammissibilità, la proposta deve presentare carattere unitario e immediatamente intellegibile; gli elaborati richiesti devono essere tra loro coerenti e reciprocamente compatibili, con espresso riferimento al medesimo perimetro di intervento, al medesimo quadro economico-finanziario e alla medesima durata richiesta.

La documentazione progettuale, ai fini dell'inserimento nella piattaforma START, dovrà essere suddivisa in 'richieste tecniche' e 'richieste economiche' e caricata nei rispettivi campi dedicati della piattaforma.

B1) Richieste tecniche

- a) relazione illustrativa del progetto di utilizzo sociale, giovanile e sportivo del complesso, con indicazione delle attività proposte, delle modalità di fruizione pubblica, delle tariffe e delle eventuali agevolazioni;
- b) relazione tecnica illustrativa e descrittiva degli interventi da realizzare, distinta tra interventi minimi obbligatori riferiti al nucleo funzionale oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 3 del presente avviso ed eventuali interventi migliorativi aggiuntivi, fermo restando che non costituiscono interventi minimi obbligatori quelli relativi agli immobili lungo via della Bassata o al fabbricato esistente non compreso nel nucleo funzionale principale oggetto di affidamento;
- c) verifica di coerenza della proposta rispetto allo stato dei luoghi, alla scheda ATR.11 del Piano Operativo e agli obiettivi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- d) computo metrico estimativo redatto sulla base dell'ultimo Prezzario regionale vigente o, per lavorazioni non contemplate, mediante preventivi specialistici congruamente motivati;
- e) elaborati grafici e schemi planimetrici in scala adeguata, con rappresentazione dello stato di fatto e del progetto;
- f) quadro economico dell'intervento e cronoprogramma, con indicazione della durata della gestione richiesta;
- g) piano delle manutenzioni riferito al nucleo funzionale oggetto di affidamento per la durata proposta;
- h) schema di convenzione allegato all'avviso, sottoscritto digitalmente per integrale accettazione, senza modifiche, condizioni o riserve, fatto salvo il completamento delle sole parti in bianco o rinvii che, per loro natura, potranno essere definiti dall'Amministrazione in sede di affidamento e stipula.

B2) Richieste economiche

- i) Piano di fattibilità economico-finanziaria asseverato, corredato da relazione di accompagnamento, parte integrante del medesimo, illustrativa dei contenuti degli allegati economici e finanziari e idoneo a dimostrare la copertura finanziaria degli investimenti, la sostenibilità della gestione, i ricavi attesi, i costi operativi e la coerenza della durata proposta.
- j) separato prospetto di stima del valore complessivo della concessione ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023;

L'asseverazione del PEF deve attestare la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione ed essere rilasciata da istituti di credito autorizzati, società di revisione legale iscritte nel Registro dei revisori legali ovvero revisori legali iscritti nel medesimo Registro. Qualora rilasciata da dottore commercialista, la stessa è ammessa esclusivamente ove il professionista risulti anche iscritto nel Registro dei revisori legali.

La mancata presentazione del piano economico-finanziario asseverato, ovvero la presentazione di asseverazione rilasciata da soggetto non ammesso, comporta l'inammissibilità della proposta ai fini della presente procedura.

La relazione tecnica, il computo metrico, il quadro economico, gli elaborati grafici e ogni altro elaborato tecnico dovranno essere sottoscritti da professionista abilitato e dal legale rappresentante del concorrente.

L'Amministrazione si riserva di richiedere esclusivamente chiarimenti su documenti ed elementi già prodotti, nonché eventuali regolarizzazioni formali della sola documentazione amministrativa, nei limiti e secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente avviso, senza possibilità di integrazione postuma degli elementi essenziali dell'offerta progettuale o economico-finanziaria.

Ulteriore documentazione a supporto della copertura finanziaria

Il concorrente dovrà altresì allegare - nella sezione '**Richieste economiche**', all'interno del campo 'Spazio documentazione aggiuntiva affidabilità', in un unico file - ai fini della valutazione del sottocriterio relativo all'affidabilità della copertura finanziaria:

- a) **relazione illustrativa sulle modalità di copertura finanziaria**, con indicazione della provenienza delle risorse, dei tempi di effettiva disponibilità e dell'eventuale subordinazione a condizioni o ad atti successivi;
- b) **documentazione attestante la disponibilità di mezzi propri**, quali, a titolo esemplificativo, attestazioni bancarie, estratti conto, certificazioni o altra documentazione equipollente;
- c) **eventuali delibere di finanziamento**, lettere di disponibilità al credito, term sheet, manifestazioni di interesse o altri atti provenienti da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati;
- d) **eventuali delibere assembleari o dell'organo competente** del concorrente o di soggetti terzi, recanti impegno al conferimento di mezzi propri, aumento di capitale, finanziamento soci o analoghe forme di supporto finanziario;
- e) **eventuali impegni di terzi finanziatori, sponsor o partner**, purché formalizzati per iscritto con indicazione dell'importo e delle condizioni essenziali;
- f) **ultimi tre bilanci approvati**, ove disponibili, del concorrente e, se del caso, dei soggetti che si impegnano a concorrere alla copertura finanziaria, ove non già prodotti nella documentazione amministrativa, oppure altra documentazione equivalente idonea a rappresentarne la capacità economico-finanziaria.

La documentazione di cui sopra dovrà essere coerente con il PEF, con il quadro economico e con il cronoprogramma degli interventi.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE PROPOSTE

Le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte a valutazione comparativa da parte di una Commissione appositamente nominata.

La Commissione disporrà di complessivi 100 punti, attribuibili secondo i criteri di seguito indicati.

Criterio	Contenuto della valutazione	Punti max
A	Qualità del progetto di utilizzo sociale, giovanile e sportivo; apertura alla collettività; misure di inclusione; agevolazioni tariffarie; valorizzazione dell'impianto come presidio sportivo e aggregativo.	30
B	Qualità, completezza e coerenza della proposta di riqualificazione rispetto allo stato dei luoghi, alla scheda ATR.11 e all'obiettivo di rifunionalizzazione unitaria del nucleo funzionale oggetto di affidamento, con particolare riguardo a fabbricato principale/palazzina centrale, aree sportive, servizi, accessi, area di ingresso e spazi esterni funzionalmente connessi al perimetro oggetto di concessione.	20
C	Sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, accessibilità universale, innovazione tecnica e soluzioni migliorative per riduzione dei consumi, qualità manutentiva e durabilità degli interventi.	15
D	<p>D – Piano economico-finanziario, cronoprogramma e affidabilità della copertura finanziaria – max 25 punti, così suddivisi:</p> <p>D.1 – Attendibilità, sostenibilità e completezza del PEF, nonché congruità del cronoprogramma – max 15 punti Saranno valutati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la coerenza tra quadro economico, cronoprogramma, costi di investimento, costi di gestione, ricavi attesi e durata richiesta; b) la sostenibilità economico-finanziaria della gestione nel tempo; c) la chiarezza delle assunzioni poste a base del PEF; d) la congruità dei costi e dei ricavi prospettati; e) la coerenza tra tempi di realizzazione degli interventi, messa in esercizio e avvio/assetto della gestione. <p>D.2 – Affidabilità della copertura finanziaria degli investimenti e dei costi di avvio della gestione – max 10 punti Sarà valutato il grado di affidabilità, concretezza e documentazione delle fonti finanziarie indicate dal concorrente a copertura dell'investimento e dei costi di start-up della gestione, con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) effettiva disponibilità di mezzi propri; b) presenza di finanziamenti bancari o di altri intermediari già deliberati o assistiti da dichiarazioni di disponibilità sufficientemente determinate; c) impegni formalizzati di soci, associati, partner o terzi finanziatori; d) coerenza temporale tra disponibilità delle risorse e cronoprogramma degli interventi; e) proporzione tra importi documentati e fabbisogno finanziario complessivo dell'operazione. 	25
E	Durata della gestione richiesta, valutata premiando le proposte che assicurino equilibrio economico-finanziario con il minore periodo di affidamento. La durata minima è quantificata in 5 anni e la massima in 19 anni	10

Per i criteri A, B, C e D.1, aventi natura qualitativa, la Commissione potrà utilizzare coefficienti da 0 a 1 secondo la seguente scala di giudizio: ottimo (1,00), più che buono (0,90), buono (0,80), più che sufficiente (0,70), sufficiente (0,60), non completamente adeguato (0,50), limitato (0,40), molto limitato (0,30), minimo (0,20), appena valutabile (0,10), non valutabile (0,00).

Il sottocriterio D.2 e il criterio E saranno invece valutati secondo i parametri oggettivi espressamente indicati nel presente avviso.

Per il criterio E il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = 10 \times (19 - N) / 14$$

dove “N” rappresenta il numero di anni di durata richiesto. Il punteggio sarà arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale. Non sono ammesse proposte recanti una durata inferiore a 5 anni o superiore a 19 anni.

Per il sottocriterio D.2 il punteggio sarà attribuito come segue:

- **10 punti:** copertura finanziaria integralmente documentata, con dimostrazione di fonti pari almeno al 100% del fabbisogno finanziario per investimenti e costi di avvio, mediante **documentazione qualificata** pienamente coerente con il cronoprogramma;
- **8 punti:** copertura finanziaria documentata in misura pari almeno al 75% del fabbisogno, con residua parte comunque plausibilmente motivata e coerente
- **5 punti:** copertura finanziaria documentata in misura pari almeno al 50% del fabbisogno;
- **2 punti:** copertura finanziaria documentata in misura pari almeno al 25% del fabbisogno;
- **0 punti:** copertura finanziaria documentata in misura inferiore al 25% del fabbisogno, ovvero supportata soltanto da dichiarazioni generiche o prive di adeguato riscontro documentale.

Ai fini del presente sottocriterio, per “**documentazione qualificata**” si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) attestazione bancaria o documentazione equivalente attestante disponibilità liquide o linee utilizzabili;
- 2) delibera di finanziamento o lettera di disponibilità al finanziamento rilasciata da banca o intermediario autorizzato, con indicazione almeno dell’importo, della finalità e delle principali condizioni;
- 3) delibera dell’organo competente del concorrente o dei soggetti apportatori di capitale, recante impegno al versamento di mezzi propri, aumento di capitale, finanziamento soci o analoga misura;
- 4) impegno scritto e sottoscritto da soggetti terzi finanziatori o sostenitori, con indicazione dell’importo e delle condizioni essenziali;
- 5) documentazione idonea a dimostrare contributi, sponsorizzazioni o altre entrate in conto investimento già formalmente deliberate o contrattualizzate;

Non costituiscono documentazione qualificata, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, le mere dichiarazioni unilaterali del concorrente non supportate da atti, delibere, attestazioni o impegni documentali di contenuto sufficientemente determinato.

La graduatoria comparativa avrà esclusiva valenza istruttoria e non produrrà, di per sé, alcun effetto di affidamento automatico.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ISTRUTTORIE E COMPARATIVE. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PROCEDURALE

Le operazioni relative alla presente procedura avranno inizio nella data indicata nella documentazione di procedura, mediante accesso alla piattaforma START, davanti alla Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione.

In prima seduta pubblica, la Commissione procederà:

- a) alla verifica della tempestività di presentazione delle proposte;
- b) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa;
- c) all'ammissione o esclusione dei partecipanti.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle proposte ammesse sulla base dei criteri indicati nel presente avviso, attribuendo i relativi punteggi e formulando gli esiti comparativi dell'istruttoria.

In successiva seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione tramite piattaforma START, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati e formerà la graduatoria comparativa delle proposte ammesse, avente esclusivo valore istruttorio, conoscitivo e ricognitivo.

Di tutte le operazioni saranno redatti appositi verbali. Gli esiti della procedura saranno approvati con provvedimento del Responsabile del procedimento e pubblicati nelle forme previste dalla normativa vigente e dal presente avviso.

La graduatoria:

- a) non costituisce aggiudicazione;
- b) non determina alcun affidamento automatico;
- c) non attribuisce ai partecipanti alcun diritto alla stipula della convenzione;
- d) non comporta, in capo all'Amministrazione, alcun obbligo di dare corso all'affidamento.

L'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021 potrà essere disposto esclusivamente nel caso in cui, all'esito della presente procedura, risulti pervenuta una sola proposta ammissibile, il valore complessivo stimato della concessione, determinato ai sensi della normativa vigente, sia inferiore alla soglia europea pro tempore applicabile e risultino cumulativamente integrati tutti gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla medesima disposizione. Pertanto, in caso di pluralità di proposte ammissibili, ovvero di superamento della soglia europea, ovvero di difetto anche di uno solo dei predetti presupposti, il Comune non procederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021; gli esiti della procedura conserveranno in tal caso esclusivo valore istruttorio e comparativo interno.

Anche nei casi in cui risultino integrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, l'eventuale affidamento dovrà comunque essere perfezionato mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, ai sensi della disciplina vigente.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Amministrazione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, per esiti istruttori non soddisfacenti o per mancanza dei presupposti normativi, di non procedere ad alcun affidamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese, indennizzi, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

ART. 11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di affidamento, il soggetto gestore dovrà costituire, prima della stipula della convenzione o nei termini in essa stabiliti:

- a) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari al 20% dell'importo dei lavori approvati, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto del cronoprogramma e degli obblighi assunti in sede di proposta; la garanzia potrà essere progressivamente svincolata in relazione ai lavori regolarmente eseguiti, previo esito favorevole delle verifiche tecniche e del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro; ai fini della copertura assicurativa, tra i terzi si intende incluso anche il Comune di Livorno, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dello stesso;
- c) polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio, eventi speciali e danneggiamento dell'immobile e delle pertinenze, con massimale da determinarsi in misura congrua rispetto al valore del bene e degli interventi assentiti, previo parere del Broker dell'Ente;
- d) ove richiesto in relazione alla natura degli interventi, polizza CAR/EAR o equivalente a copertura dei rischi di esecuzione delle opere e dei danni a terzi durante la fase di cantiere;
- e) ogni ulteriore garanzia o copertura assicurativa ritenuta necessaria in relazione alla natura degli interventi e delle attività gestionali.

La convenzione disciplinerà in modo puntuale tempi, massimali, condizioni, durata e modalità di adeguamento delle predette garanzie e coperture. La mancata costituzione delle stesse comporterà la decadenza dall'eventuale affidamento.

ART. 12 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo è obbligatorio, in considerazione della necessità di acquisire piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle criticità del complesso.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate nella piattaforma START entro il termine ivi stabilito e, comunque, non oltre il settimo giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle proposte.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto formalmente delegato. Al termine sarà rilasciato apposito verbale, da allegare alla documentazione amministrativa.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE E CHIARIMENTI

Tutta la documentazione predisposta dall'Amministrazione e resa disponibile ai fini della presente procedura sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nella sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma START, nei limiti della documentazione effettivamente approvata e ostensibile.

I quesiti e le richieste di chiarimento dovranno essere formulati esclusivamente tramite la piattaforma START entro il termine indicato nella documentazione di procedura e, comunque, non oltre il settimo giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle proposte.

Le risposte saranno rese in forma anonima e pubblicate nei medesimi canali, costituendo parte integrante della documentazione della procedura.

ART. 14 – CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Saranno escluse le proposte:

- a) pervenute oltre il termine stabilito;
- b) presentate da soggetti non legittimati o privi dei requisiti richiesti;
- c) prive del sopralluogo obbligatorio;
- d) non sottoscritte digitalmente nei modi prescritti;
- e) mancanti degli elementi essenziali necessari a identificare il soggetto proponente o il contenuto della proposta;
- f) carenti, in modo insanabile, di uno o più elementi essenziali dell'offerta progettuale ed economico-finanziaria, come individuati dal presente articolo.

Per le sole carenze formali, incompletezze o irregolarità della documentazione amministrativa, l'Amministrazione potrà attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine non superiore a 10 giorni.

Il soccorso istruttorio **non è ammesso** per la mancanza, incompletezza sostanziale, indeterminazione o non intellegibilità degli elementi essenziali dell'offerta progettuale ed economico-finanziaria, né per consentire la produzione postuma di documenti o elaborati che incidano sul contenuto della proposta, sulla sua comparabilità, sulla sua valutazione o sulla verifica dei presupposti per l'eventuale affidamento ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021.

Costituiscono, in particolare, **elementi essenziali non sanabili dell'offerta progettuale ed economico-finanziaria**:

- 1) la relazione illustrativa del progetto di utilizzo sociale, giovanile e sportivo del complesso, recante almeno l'indicazione delle attività proposte, delle modalità di fruizione pubblica, delle tariffe e delle eventuali agevolazioni;
- 2) la relazione tecnica illustrativa e descrittiva degli interventi da realizzare, con chiara distinzione tra interventi minimi obbligatori ed eventuali interventi migliorativi;
- 3) la verifica di coerenza della proposta rispetto allo stato dei luoghi, alla scheda ATR.11 del Piano Operativo e agli obiettivi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- 4) il computo metrico estimativo;
- 5) gli elaborati grafici e gli schemi planimetrici in scala adeguata, idonei a rappresentare in modo sufficientemente chiaro lo stato di fatto e il progetto;
- 6) il quadro economico dell'intervento e il cronoprogramma;
- 7) il piano delle manutenzioni riferito al nucleo funzionale oggetto di affidamento per la durata proposta;
- 8) il piano di fattibilità economico-finanziaria asseverato, corredato dalla relazione di accompagnamento, parte integrante del medesimo, illustrativa dei contenuti degli allegati economici e finanziari;
- 9) il separato prospetto di stima del valore complessivo della concessione ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023;

- 10) l'indicazione espressa della durata della gestione richiesta;
- 11) l'indicazione, all'interno del PEF e della relativa relazione di accompagnamento, almeno delle fonti di copertura finanziaria degli investimenti, dei principali costi di gestione, dei ricavi attesi e della coerenza complessiva tra investimenti, gestione e durata richiesta.
- 12) lo schema di convenzione allegato all'avviso, sottoscritto digitalmente per integrale accettazione, purché privo di modifiche, condizioni o riserve incidenti sul contenuto sostanziale del futuro rapporto;

Costituisce altresì **carezza essenziale non sanabile**:

- a) la totale omissione di uno o più degli elaborati di cui sopra;
- b) la presentazione di elaborati talmente incompleti, generici o indeterminati da non consentire l'immediata comprensione del contenuto progettuale o economico-finanziario della proposta;
- c) la mancata asseverazione del PEF o la presentazione di asseverazione rilasciata da soggetto non ammesso dal presente avviso;
- d) la mancata indicazione della durata richiesta, del valore complessivo stimato della concessione o delle fonti di copertura finanziaria dell'operazione;
- e) il rinvio a successive determinazioni, definizioni, quantificazioni o produzioni documentali su profili essenziali dell'offerta.
- f) la mancata allegazione dello schema di convenzione sottoscritto digitalmente, ovvero la sua sottoscrizione con modifiche, riserve, postille o condizioni incompatibili con l'impianto essenziale dell'affidamento delineato dall'avviso;

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ai sensi della normativa vigente, meri chiarimenti su documenti ed elementi già prodotti, esclusivamente al fine di precisarne il contenuto, superare eventuali ambiguità interpretative o chiarire refusi ed errori materiali riconoscibili, sempre che ciò non comporti integrazione, sostituzione o modifica dell'offerta progettuale o economico-finanziaria già presentata.

In particolare, non potranno essere oggetto di chiarimento o soccorso istruttorio:

- a) la produzione ex novo di elaborati progettuali o economico-finanziari mancanti;
- b) la sostituzione o integrazione sostanziale di elaborati incompleti;
- c) la modifica del contenuto degli interventi proposti;
- d) la modifica del cronoprogramma, del quadro economico, delle assunzioni del PEF, delle fonti di copertura finanziaria, dei ricavi attesi o della durata richiesta, ove incidente sul contenuto sostanziale della proposta o sulla sua valutazione comparativa.

Le proposte escluse o dichiarate inammissibili ai sensi del presente articolo non accedono alla successiva fase di valutazione comparativa e non possono in alcun caso essere poste a base dell'eventuale affidamento. Resta fermo che, ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, il Comune terrà conto del numero complessivo delle proposte pervenute, ferma restando la necessità che l'eventuale proposta utilmente valutabile risulti ammissibile, completa e conforme alle prescrizioni del presente avviso.

La mancata allegazione della documentazione premiale relativa al sottocriterio D.2 non comporta di per sé l'esclusione, ma determina l'attribuzione di punteggio pari a zero per il medesimo sottocriterio, salvo che il PEF risulti privo, in modo insanabile, dell'indicazione delle fonti di copertura finanziaria dell'operazione, nel qual caso la proposta sarà inammissibile per carenza essenziale della documentazione economico-finanziaria richiesta dal presente avviso.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale documentazione premiale relativa al sottocriterio D.2 non può essere utilizzata per colmare carenze essenziali del PEF o della relativa relazione di accompagnamento.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, dott. Enrico Montagnani.

Per le attività di supporto tecnico-amministrativo e per i successivi profili di monitoraggio dell'eventuale convenzione, l'Amministrazione individua quale referente dell'esecuzione il dott. Leonardo Zuccaro, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'assetto organizzativo dell'Ente e delle disposizioni contenute nella convenzione medesima.

Restano ferme, per quanto applicabili, le competenze degli uffici comunali coinvolti nei profili tecnici, patrimoniali, urbanistici, manutentivi, contrattuali e di controllo, secondo il rispettivo riparto funzionale.

ART. 16 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a titolari, rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'impresa partecipante o contraente.

Tipologie di dati personali trattati	Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali: <ul style="list-style-type: none">• Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);• Informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici),• Dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto.• Informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro
Finalità del trattamento	Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione.

Base giuridica	I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati (art. 6 par. 1 lett. b GDPR), per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici (art. 6 par. 1 lett. c GDPR) e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per quel che riguarda la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). I dati relativi alle condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, così come definiti dall'art. 10 GDPR, sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D. Lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. 36/2023) e al D.P.R. 445/2000.
Conferimento	Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento.
Tempi di conservazione	I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Conservazione	Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Destinatari dei dati personali	<p>I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Alcune informazioni potranno essere comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012), Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio, autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e altri.</p> <p>Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p> <p>Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.</p> <p>I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di tesoreria, comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni</p>
Diritti dell'interessato	<p>La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione, scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@comune.livorno.it</p> <p>Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.</p>
Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)	<p>Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it.</p> <p>Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it</p>

ART. 17 – PUBBLICITÀ E CONOSCIBILITÀ DELLE PROPOSTE

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno, all'Albo Pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella piattaforma START.

Ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, l'Amministrazione si riserva di pubblicare, con le modalità ritenute più idonee e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e segreti tecnici o commerciali, gli elementi essenziali delle proposte pervenute e gli esiti della procedura.

Le eventuali richieste di riservatezza formulate dai concorrenti dovranno essere specifiche, puntuali e motivate, con indicazione delle sole parti della proposta sottratte alla pubblicazione e delle ragioni di tutela dei segreti tecnici o commerciali; non saranno prese in considerazione richieste generiche o riferite indistintamente all'intera documentazione presentata.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per sopravvenienze di natura tecnica, normativa, finanziaria, urbanistica, patrimoniale o istruttoria, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente avviso, nonché di non procedere ad alcun affidamento, senza che i partecipanti possano vantare pretese, indennizzi, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione si riserva altresì di non riconoscere l'interesse pubblico di alcuna proposta, qualora gli esiti dell'istruttoria non evidenzino un livello di adeguatezza progettuale, gestionale, economico-finanziaria o di coerenza con gli obiettivi pubblici perseguiti.

La partecipazione alla presente procedura non comporta, per i soggetti proponenti, alcun diritto al conseguimento dell'affidamento né alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla conclusione del procedimento con esito favorevole.

In caso di pluralità di proposte ammissibili o di mancata ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 38/2021, l'Amministrazione potrà utilizzare le risultanze istruttorie della presente procedura ai fini dell'eventuale attivazione di altra procedura conforme alla normativa vigente, senza che ciò comporti alcun automatismo, priorità, preferenza o diritto di prelazione in favore dei partecipanti.

Non si darà luogo ad alcuno scorrimento automatico della graduatoria comparativa ai fini dell'affidamento diretto ex art. 5 del d.lgs. 38/2021, atteso che la graduatoria medesima ha esclusivo valore istruttorio e non aggiudicativo. Qualora l'unica proposta astrattamente idonea non possa o non debba essere accolta, l'Amministrazione si riserva ogni successiva determinazione, ivi compresa la non prosecuzione del procedimento o l'attivazione di diverso percorso procedurale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. 38/2021, del d.lgs. 36/2023, del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi, nonché i principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Allegati:

- a) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- b) Modello dichiarazione requisiti di moralità;
- c) Planimetria e documentazione urbanistica essenziale;
- d) schema di convenzione, approvato contestualmente all'avviso.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 43cf93e2121dbad11fae8cd13cadaa32e4aefd00e0f149110ba893802122fc96

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.2623/2026

Data: 02/04/2026

Oggetto: RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E SUCCESSIVA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "ARENA ASTRA" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bc1c056aa842c5e4_p7m&auth=1

ID: bc1c056aa842c5e4